

Associazione di Volontariato *Idra* ODV

Statuto

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita il 9 Febbraio 1998 l'associazione *Idra*, con durata illimitata. In essa confluiscono tutte le attività e le titolarità del *Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni contro i progetti di Alta velocità di Firenze, Terzolle, Mugnone, Mugello e Sesto Fiorentino* (costituito in data 4.10.'94 presso la S.M.S. di Rifredi, titolare di protocolli di intesa e patti di informazione e consultazione con istituzioni pubbliche: Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Azienda Sanitaria Locale di Firenze, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Comunità Montana di Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve, ecc.), e il *Coordinamento* stesso.

L'associazione, con sede legale in Via Giano della Bella 7, 50124 Firenze, integra l'acronimo ODV, *Idra* ODV (da ora in avanti denominata "associazione"), ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Art. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della tutela e della promozione della qualità della vita, della salute e dell'ambiente, dei diritti dei cittadini, dell'economia e del buon governo della spesa pubblica, ispirando le proprie iniziative alla tradizione laica e non-violenta.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di carattere generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche in ambito sociale e culturale;
- promozione dell'agricoltura sociale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nell'ambito di tali finalità, l'associazione si prefigge fra l'altro di:

- promuovere attività propositive e di progetto, e stimolare la produzione di forme espressive ispirate ai temi dell'ecologia sociale e della solidarietà;
- promuovere soluzioni del problema dei trasporti sulla base dei principi dell'ecologia sociale;
- promuovere la realizzazione di un moderno sistema di rete di trasporto pubblico passeggeri e merci su rotaia integrato con l'intero sistema infrastrutturale, economico e rispettoso dei

bisogni di tutte le fasce di popolazione e dei vincoli ambientali, alternativo al trasporto su gomma;

- promuovere l'ottimizzazione nell'uso e nell'esercizio delle dotazioni infrastrutturali attuali, e il riequilibrio complessivo delle risorse, anche economiche, da destinare agli interventi infrastrutturali su scala regionale e nazionale;
- acquisire dati e documentazione di natura tecnica, scientifica, amministrativa e culturale, di fonte istituzionale ed extra-istituzionale, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni e/o protocolli di intesa, informazione e consultazione con le autorità pubbliche e con le fonti di documentazione presenti sul territorio e sulla rete internet;
- operare nel campo dell'informazione verso la società civile attraverso tavoli, assemblee, dibattiti, conferenze, convegni, seminari; studi e ricerche; collaborazioni, consulenze, convenzioni con scuole, università, istituti di ricerca; produzioni audio, video e multimediali; pubblicazione di bollettini, dispense, libri; aggiornamento dei propri *media* sulla rete internet e comunicazione per posta elettronica.

L'associazione corrisponde alle richieste di collaborazione informativa e/o operativa da parte di altri soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni, comitati, ecc.), previa approvazione da parte del Consiglio direttivo (in seguito denominato "Consiglio"), sulla base della sottoscrizione di un protocollo di collaborazione e del versamento all'associazione di una quota di contribuzione annuale fissata dalla prima Assemblea ordinaria.

L'associazione opera principalmente nell'ambito della provincia di Firenze; in ogni altro ambito territoriale interessato, quando sussistano motivazioni e relazioni significative di ordine ambientale, sociale o amministrativo.

L'associazione agisce in completa autonomia rispetto a qualsiasi forza politica, sindacale e associativa organizzata, pur avvalendosi di ogni possibile collaborazione, fatte salve le rispettive identità.

Considerando attributi necessari alla propria azione l'autonomia dai poteri economici pubblici e privati, l'indipendenza dalle formazioni politiche, la trasparenza degli obiettivi perseguiti e la coerenza dei contesti operativi, l'associazione non promuove né sottoscrive iniziative o collaborazioni che comportino l'erogazione ad essa di risorse pubbliche sotto forma di denaro o servizi, oppure contributi o servizi da parte di sponsor commerciali, né ammette la partecipazione paritetica alle proprie iniziative da parte di fondazioni o formazioni politiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero dei associati)

Il numero degli associati è illimitato ma comunque non inferiore a 7 persone fisiche. Si acquisisce la qualità di associato, previo accoglimento della domanda di ammissione, attraverso il pagamento della quota sociale e la sottoscrizione di un apposito modulo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sono incompatibili col ruolo di associato tutte le funzioni di rappresentanza in fondazioni o formazioni politiche.

L'associato è comunque tenuto al vincolo della riservatezza in relazione alle attività dell'associazione.

Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento continuato della quota sociale.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione sulla base di un provvedimento motivato deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento della delibera del Consiglio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Organi dell'associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, al quale tutti gli associati possono partecipare direttamente o per delega ad altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea:

- delibera le linee guida dell'attività dell'associazione;
- fissa gli indirizzi dell'azione amministrativa del Consiglio;
- elegge ogni anno solare, nella prima seduta annuale, i componenti del Consiglio;
- delibera sugli incarichi specifici da affidare a singoli associati;
- approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata il terzo martedì dei mesi di gennaio, maggio e ottobre, eccettuati i martedì festivi (in questi casi l'Assemblea è convocata per il primo martedì successivo non festivo).

Le formalità di convocazione di Assemblea e di conferimento di delega potranno essere validamente adempiute anche per via telematica, ove l'associato abbia fornito la denominazione della propria casella di posta elettronica. In linea di massima, anche ogni altra comunicazione scritta della Presidenza e della Segreteria agli associati avverrà ove possibile per via telematica.

L'Assemblea è valida se in prima convocazione sono presenti la metà più uno dei associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è convocata anche telefonicamente - con preavviso minimo di 48 ore a tutti gli associati - dal Consiglio o da almeno un terzo dei associati, che potranno proporre l'ordine del giorno, ed è valida solo in presenza della metà più uno degli associati stessi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. Il verbale è tenuto presso la residenza del Segretario ed è a disposizione di tutti gli associati che facciano richiesta per prenderne visione.

L'associazione persegue, in prima istanza, l'obiettivo dell'unanimità dei consensi nelle decisioni da assumere.

Nei casi in cui ciò non risulti praticabile l'Assemblea decide a maggioranza.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'organo preposto all'amministrazione attiva dell'associazione secondo le linee guida deliberate dall'Assemblea.

Ne fanno parte il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che restano in carica per un anno, eletti dall'Assemblea alla prima seduta dell'anno solare. Possono collaborarvi, senza potere di voto, altri associati destinati a specifici incarichi individuati dall'Assemblea onde promuovere la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nella misura più ampia e capillare possibile.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Gli incarichi dei membri del Consiglio sono delegabili in caso di necessità dal Consiglio stesso ad altri associati, che ne riferiscono all'Assemblea successiva.

Il Consiglio si riunisce senza formalità di convocazione ogni qual volta il Presidente o almeno due suoi membri lo ritengano necessario, ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Ciascuno dei membri del Consiglio è revocabile e sostituibile, a maggioranza assoluta, con Assemblea straordinaria.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente

- è legale rappresentante dell'associazione;
- presiede l'Assemblea proponendone l'ordine del giorno;
- è garante dell'esecuzione dei suoi deliberati;
- assume decisioni urgenti ed improrogabili per conto del Consiglio e/o dell'Assemblea in attesa della loro convocazione ordinaria o straordinaria, riferendone alla prima seduta successiva;
- è responsabile della gestione dell'informazione verso l'esterno e dell'amministrazione delle piattaforme elettroniche di cui l'associazione dispone;
- su delibera dell'Assemblea, ha il potere di promuovere giudizi, intervenire e resistere in tutte le sedi giurisdizionali, civili, penali, amministrative, tributarie e contabili, per la tutela dei beni culturali, della salute e dell'ambiente di vita dei propri associati e dei cittadini in genere, nonché per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, anche economiche, da destinare agli interventi di interesse pubblico, sia su scala regionale che nazionale.

La segnalazione al Consiglio di riserve documentate sulle attività di competenza del Presidente comporta la convocazione, da parte del Consiglio, di una Assemblea straordinaria entro otto giorni per la definizione della vicenda e l'eventuale elezione del nuovo Presidente; nelle more, il Presidente in carica conserva pieni poteri per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli che la eccedono agisce su decisione del Consiglio e per gli atti di natura economica di concerto col Tesoriere.

Art. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei verbali e dei suoi allegati, e – d'intesa col Tesoriere – dell'aggiornamento del libro dei associati.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio, del conto corrente e dei libri contabili; le spese per far fronte alle esigenze organizzative e di gestione, in ogni caso ricevute, sono rimborsate dal Tesoriere ai membri del Consiglio e agli associati preventivamente autorizzati, limitatamente alla disponibilità di cassa.

Art. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni che pervengono all'associazione attraverso le quote sociali, le sottoscrizioni o donazioni volontarie, i contributi previsti dalle leggi vigenti, i proventi da attività di raccolta fondi, i legati.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, iniziative di autofinanziamento, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La quota associativa viene fissata dalla prima Assemblea dell'anno solare e non varia nel corso dell'intero anno solare.

La quota associativa viene versata direttamente nelle casse sociali.

Art. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

La documentazione acquisita dall'associazione è a disposizione degli associati previo pagamento degli eventuali costi di riproduzione.

Art. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato che perseguano finalità analoghe, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

E' esclusa ogni forma di rimborso agli associati.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17 (Modifica dello Statuto)

Il presente statuto è modificabile in parte o del tutto solo da un'Assemblea straordinaria alla quale partecipino almeno i tre quarti degli associati, con deliberazione a maggioranza di almeno i due terzi dei presenti in prima convocazione, e del 50% più uno dei presenti in seconda convocazione.

Art. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente regolamentato dal presente statuto vale quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firenze, 21 maggio 2019